



Roma, 25 marzo 2024

Al Presidente della  
Provincia di Grosseto  
Francesco Limatola

**Oggetto: Parere sulla forma di governo della Provincia prevista nella legge 56/14**

La legge 56/14 ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina sugli organi di governo delle Province del tutto atipica rispetto a ciò che è previsto nell'ordinamento degli enti locali, per la quale vi è una legittimazione separata tra il Presidente di Provincia e il Consiglio provinciale, una durata degli organi diversa, senza la necessità di un rapporto di fiducia tra il Consiglio e il Presidente.

Il Presidente di Provincia dura in carica quattro anni, mentre il Consiglio provinciale dura in carica due anni. Allo stesso tempo, occorre considerare che il Presidente di Provincia è organo di governo che riassume nelle sue attribuzioni anche i poteri che prima della legge 56/14 erano esercitati dalla Giunta provinciale.

Nell'esperienza di applicazione della legge, in molte Province i Presidenti e i Consigli provinciali sono eletti in date sfalsate e con maggioranze diverse. Di conseguenza, l'attività istituzionale è svolta nel rispetto delle competenze degli organi e attraverso una collaborazione tra il Presidente e il Consiglio sugli atti di indirizzo fondamentali, nell'interesse di tutta la comunità territoriale.

Questa realtà è stata ufficialmente presa in considerazione dal Governo nell'Orientamento allegato della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 27 marzo 2018: «... l'ordinamento delle province previsto dal d. lgs. n. 267/2000 e la “disciplina provinciale recata dalla legge n. 56/2014 si basano su assetti ordinamentali notevolmente diversi tra loro, non solo per funzioni e per modalità di elezione degli amministratori, ma soprattutto per tipologia di organi»: presidente, giunta e consiglio nel TUEL; presidente, consiglio e assemblea dei sindaci nella legge 56/14.

Nello stesso Orientamento, la questione dell'eventuale “mancata approvazione dei bilanci dell'ente da parte dell'organo consiliare” è stata affrontata condividendo la «non applicabilità dell'articolo 141 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle Province e alle Città metropolitane.»

Un cordiale saluto.

Il Direttore generale  
Piero Antonelli